

ALLEGATO 2

NUOVI LIMITI DI REDDITO PER L'EDILIZIA AGEVOLATA - CONVENZIONATA

La materia della fissazione dei limiti di reddito richiesti per l'accesso all'edilizia agevolata era riservata, dall'art. 2 della legge 5.8.1978, n. 457, alla competenza del CIPE, il quale deliberava su proposta del CER – Comitato per l'Edilizia Residenziale.

Attualmente, i limiti di reddito vigenti per gli interventi di edilizia agevolata-convenzionata sono ancora stabiliti nelle misure fissate con Delibera CIPE del 30 luglio 1991, ossia i seguenti:

Per interventi finalizzati all'acquisizione o recupero di alloggi in proprietà

- 25 milioni per la fascia agevolativa più vantaggiosa;
- 30 milioni per la fascia agevolativa media;
- 50 milioni per la fascia agevolativa meno vantaggiosa

Per interventi finalizzati all'assegnazione in godimento

- fino a 25 milioni (mutui ex legge 457/78)
- fino a 35 milioni (contributi legge 179/92).

Con la soppressione del CER ed il conferimento alle Regioni delle competenze nella materia dell'Edilizia Residenziale Pubblica, intervenuto ad opera del Decreto Lgv 31.1998, n. 112, nonché del Decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234, anche le competenze in questione devono ormai ritenersi attribuite alla Regione. Si ritiene pertanto opportuno aggiornare i suddetti parametri applicando agli stessi gli incrementi ISTAT del costo della vita intervenuti nel periodo dall'1.8.1991 al 31.12.2001.

Ed essendo tale incremento risultato pari al 39%, si ritiene di applicare la stessa percentuale di incremento ai limiti attualmente vigenti, i quali quindi vengono ad assumere le seguenti nuove misure:

Per interventi finalizzati all'acquisizione o recupero di alloggi in proprietà

- € 17.947 per la fascia agevolativa più vantaggiosa;
- € 21.536 per la fascia agevolativa media;
- € 35.894 per la fascia agevolativa meno vantaggiosa

Per interventi finalizzati all'assegnazione in godimento

- fino a € 17.947 (mutui ex legge 457/78)
- fino a € 25.126 (contributi legge 179/92)

I nuovi parametri troveranno applicazione per gli interventi non ancora iniziati alla data di pubblicazione della presente deliberazione e, nei casi di subentro, agli atti perfezionati in data successiva a tale pubblicazione.